

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 08 - 2020

PROCEDURA DI INTERFACCIA.

ACCERTAMENTI E INDAGINI DEL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA IN CASO DI INCIDENTI, PRECURSORI DI INCIDENTI E INCONVENIENTI DI ESERCIZIO

- Visto il Decreto Legislativo del 14 maggio 2019 n° 50, recante «Attuazione della Direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
- visto il Decreto n° 04/2012 del 9 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - Riordino normativo: emanazione delle «Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria», del «Regolamento per la circolazione ferroviaria» e delle «Norme per la qualificazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria»;
- vista la Direttiva n° 01/2012 del 9 agosto 2012 emanata dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie «Linee guida per lo svolgimento delle attività a carico degli operatori ferroviari a seguito del riordino del quadro normativo»;
- visto il Regolamento UE n° 1078/2012 della Commissione del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le Imprese Ferroviarie e i Gestori dell'Infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione così come individuati dal Decreto Legislativo del 24 marzo 2011 n° 43 «Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie»;
- viste le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria gestita da FERROVIENORD,
si emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

1. FINALITÀ

La presente Disposizione di Esercizio disciplina le attività di interfaccia tra il Gestore dell'Infrastruttura (GI) e gli altri operatori ferroviari in caso di incidenti, precursori di incidenti o inconvenienti di esercizio, sinteticamente definiti «eventi», in coerenza con i principi stabiliti dal Decreto n° 04/2012 del 09 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF).

La presente Disposizione di Esercizio si applica al GI, alle Imprese Ferroviarie (IF) operanti sull'infrastruttura ferroviaria gestita da FERROVIENORD e, per il loro tramite, agli altri soggetti con compiti di sicurezza con cui intrattengono rapporti contrattuali [Imprese Appaltatrici (IA) di lavori e prestazioni che possono interferire con la circolazione operanti per conto del GI, soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli e ditte raccordate].

La presente Disposizione di Esercizio costituisce procedura di interfaccia ai sensi del Decreto n° 04/2012 del 9 agosto 2012.

2. ACCERTAMENTI E INDAGINI DEL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA

L'allegato A del Decreto n° 04/2012 del 9 agosto 2012 emanato dall'ANSF ha definito le attribuzioni dei GI e delle IF in relazione agli eventi.

Il GI, in linea con quanto sopra e in ottemperanza al Decreto Legislativo del 14 maggio 2019 n° 50, in apposita procedura del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) ha disciplinato i criteri e i principi per garantire che gli eventi siano segnalati, indagati e analizzati.

3. PROCEDURA DI INTERFACCIA

Chiunque rilevi un evento è tenuto a comunicarlo immediatamente al regolatore della circolazione interessato,

fornendo ogni elemento utile per definire i successivi provvedimenti operativi.

Il personale intervenuto sul posto (del GI e/o delle IF), anche interfacciandosi con il referente degli altri operatori ferroviari eventualmente coinvolti, deve curare la formale acquisizione di ogni informazione, documentazione o registrazione ritenuta necessaria a stabilire, fra l'altro, le condizioni dei veicoli coinvolti nell'evento e l'individuazione del personale eventualmente coinvolto.

In caso di incidente causato da un indebito superamento da parte di un treno di un segnale disposto a via impedita [SPAD (Signal Passed At Danger)], il personale del GI e/o delle IF è tenuto a effettuare i rilievi congiuntamente, al fine di determinare in maniera univoca le cause dello stesso.

L'attività di cui sopra deve essere svolta preliminarmente agli interventi di modifica dello stato dell'infrastruttura ferroviaria, degli impianti e dei veicoli al momento dell'evento, a meno che l'urgenza degli interventi non sia comprovata e legata al soccorso, alla sicurezza e all'incolumità delle persone. Dove possibile, i rilievi sull'infrastruttura ferroviaria e sui veicoli devono essere svolti dal personale del GI in contraddittorio con il personale delle IF coinvolte.

Per quanto riguarda gli altri soggetti coinvolti nell'evento (IA che operano per conto del GI, soggetti responsabili della manutenzione, ditte raccordate, fornitori di servizi, ecc...), è compito del GI o delle IF, nel cui SGS ricade tale soggetto, curare il loro coinvolgimento nel processo di accertamento delle cause e nelle successive eventuali conseguenti azioni, compreso lo scambio delle informazioni e degli elementi utili alle indagini, l'audizione delle persone informate sui fatti, l'accesso ai luoghi e l'ispezione agli impianti e ai veicoli interessati all'evento.

Qualora il GI o le IF nominino una commissione di inchiesta, la nota istitutiva di tale nomina deve essere inviata anche agli altri operatori ferroviari coinvolti. Da parte degli altri operatori ferroviari, in particolare, la suddetta nota deve essere inviata al Direttore Operativo e al referente responsabile della gestione delle inchieste di FERROVIENORD, in caso di:

- a) incidenti significativi, deragliamenti di treni o manovre, collisioni di treni o manovre con altri veicoli in movimento;
- b) incidenti nei quali siano coinvolte le IA o le ditte raccordate, incidenti ai passaggi a livello, incidenti causati da SPAD e altri incidenti non previsti nel precedente punto a).

Il presidente della commissione di inchiesta (del GI o delle IF) assume il ruolo di referente per i rapporti di interfaccia con gli altri operatori ferroviari coinvolti, al fine di garantire lo scambio degli elementi utili all'indagine, eventualmente corredati da referti tecnici e schede contenenti gli accertamenti e i rilievi effettuati in coerenza con quanto disposto dal Decreto n° 04/2012 dell'ANSF.

In virtù del principio di cooperazione fra gli operatori ferroviari, fissato nel Regolamento UE n° 1078/2012 e nel Decreto Legislativo del 14 maggio 2019 n° 50, i presidenti delle rispettive commissioni di inchiesta (del GI o delle IF) devono avere cura di condividere, per quanto possibile, le conclusioni delle proprie relazioni tra loro e con gli altri operatori ferroviari che ricadono nei rispettivi SGS (IA, soggetti responsabili della manutenzione, ditte raccordate, fornitori di servizi, costruttori, detentori, ecc...). In particolare, devono essere condivise tutte le informazioni contenenti gli elementi tecnici pertinenti e utili a comprendere l'interazione dei sottosistemi nella dinamica dell'evento incidentale.

Gli operatori ferroviari coinvolti nell'evento sono tenuti a comunicare ai presidenti delle commissioni di inchiesta anche i dati relativi alla quantificazione dei danni occorsi.

4. ENTRATA IN VIGORE

La presente Disposizione di Esercizio entra in vigore dalle ore **03.00** del giorno **30 gennaio 2020**.

SICUREZZA E ACCESSO RETE
(dott. ing. Andrea BINO)

La presente Disposizione è composta di n° 02 pagine.